



OGGETTO: Modello Redditi PF 2025 (redditi anno 2024). Richiesta documenti entro il 20 maggio 2025

Gentile Cliente,

la dichiarazione dei redditi modello **REDDITI PF 2025** deve essere presentata da tutte le **PERSONE FISICHE** che:

- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio, se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.

Modello UNICO PF 2025 - Scadenzario

Scadenza	Contribuente
Entro il 20 maggio 2025	Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello REDDITI PF 2025 al professionista.
30 giugno 2025	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2024 e del primo acconto 2025 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
30 luglio 2025	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2024 e del primo acconto 2025, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
31 ottobre 2025	Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2025 ed eventualmente della dichiarazione IRAP.



Le novità del modello REDDITI PF 2025

Le novità contenute nel modello di quest'anno sono le seguenti:

- **Dichiarazione rettificativa modello 730/2025:** inserito nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale;
- **Aliquote IRPEF:** per il periodo d'imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;
- **Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente, alla formazione del reddito complessivo;
- **Locazioni brevi:** i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l'indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l'identificazione dell'immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;
- **Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera:** dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- **Detrazione per lavoro dipendente:** per l'anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
- **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- **Rideterminazione della detrazione applicabile al comparto sicurezza:** per l'anno d'imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;



- **Bonus tredicesima:** per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- **Lavoratori impatriati:** ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024;
- **Trattamento Integrativo:** per l'anno 2024, l'importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024;
- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- **Detrazione superbonus:** per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **Detrazione sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **Opzione superbonus 2023:** per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo;
- **Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri:** dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine



svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

- **Credito di imposta per investimenti in start-up e PMI innovative:** qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e PMI innovative sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza.

Ricordiamo inoltre le **principali detrazioni**¹ di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico**, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta;
- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;

¹ Per evidenti ragioni di "spazio", gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate in questa lettera e nella relativa check list non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.



- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro. Per il 2023 è di 8.000 euro. Per il 2024 il tetto massimo di spesa è 5.000 euro.
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.



L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;

- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

ATTENZIONE: Si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19% sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.



Le “**detrazioni**” IRPEF riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

ATTENZIONE: Si ricorda che **in presenza di criptovalute e di determinate condizioni**, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021, **deve essere compilato il quadro RW**. Vi invitiamo pertanto a segnalarci se detenete criptovalute.

ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, **rende disponibile telematicamente, dal 30 aprile, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati**. Potrebbe essere utile accedere ai dati resi disponibili, anche solo a fini di controllo.



ATTENZIONE: I fogli che seguono contengono **IMPORTANTI** informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello REDDITI PF per i redditi 2024.

Vi preghiamo di consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

La scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF mediante sottoscrizione dell'apposito modello dovrà essere consegnata, in busta chiusa, fin dal momento della consegna dell'altra documentazione richiesta.

Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell'IMU (Imposta Municipale Unica) e IVIE (Imposta Immobili all'estero). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell'IMU e dell'IVIE.

Investimenti all'estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all'estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall'Agenzia delle Entrate e per il calcolo ed il versamento dell'IVAFA (l'imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Il nostro Studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Millarelli & Partners



Check List e Nota di consegna dati allo Studio

Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel **periodo d'imposta 2024** e dichiaro:

- di non possedere altri redditi da dichiarare, oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni, oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato)

data _____

firma _____

Allegati - Barrare le ☐ e inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti

- ☐ Copia documento di identità personale (patente o carta d'identità)
- ☐ Codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
- ☐ **Modello 730 o Redditi PF dell'anno precedente** (se non già predisposto dal nostro Studio)
- ☐ **Bozza della dichiarazione precompilata dell'anno 2024** (prelevabile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2025)
- ☐ Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2024
- ☐ n. _____ modelli CU2025 certificazione dei redditi 2024 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
- ☐ Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- ☐ Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- ☐ Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel modello CU _____
- ☐ Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap proprio e/o dei propri familiari
- ☐ Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2024
- ☐ Certificazioni utili rilasciate da banche o società
- ☐ Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
- ☐ Bonus IRPEF ricevuto, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
- ☐ n. _____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
- ☐ Somme per premi risultato percepite nel 2024



Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

- ☐ Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
- ☐ Copia dell'atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all'estero
- ☐ Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2024 o nel 2025
- ☐ Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2024 o nel 2025
- ☐ Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
- ☐ Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti
- ☐ Per i terreni edificabili, il valore dell'area. Per sapere se un'area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
- ☐ In caso di cambio di utilizzo dell'immobile (da affitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ ecc.) è necessaria la data della variazione
- ☐ Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2024 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie

- ☐ Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
- ☐ Spese veterinarie
- ☐ Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- ☐ Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti

Spese per la famiglia

- ☐ Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
- ☐ Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
- ☐ Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici
- ☐ Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
- ☐ Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento)
- ☐ Documentazione spese funebri
- ☐ Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
- ☐ Documentazione spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale
- ☐ Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa

- ☐ Fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- ☐ Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile



- ☐ Spese di intermediazione immobiliare
- ☐ Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali
- ☐ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- ☐ Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA

Spese assicurative e previdenziali

- ☐ Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ☐ Ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe
- ☐ Contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
- ☐ Ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese

- ☐ Ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
- ☐ Ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG), istituzioni religiose
- ☐ Ricevute spese veterinarie
- ☐ Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege n. 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

Altro



AUTOCERTIFICAZIONE

concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale: _____

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig/sig.ra _____ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico².

data _____ firma _____

TESTO dell'art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R. - estratto:

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).*

² Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.